

LE DECLINAZIONI DEL DIRITTO ALL'OBLIO*

Giovanni Sciancalepore**

Vi sono momenti nella storia del diritto in cui le categorie tradizionali si rivelano tese al limite della loro portata sistematica¹, talora incapaci di contenere la complessità del reale. Fasi in cui la tecnica precede la norma, l'identità si frammenta in dati, la memoria si automatizza.

Si tratta di snodi teorici decisivi in cui le strutture giuridiche moderne devono necessariamente essere reinterprete, per offrire risposta agli interrogativi ed alle istanze che sfuggono ai confini di quanto già codificato.

Il diritto all'oblio² nasce precisamente in uno di questi passaggi.

Forgiato dall'opera delle Corti del secolo scorso quale strumento di difesa dalle ricadute di una stampa eccessivamente invasiva³, esso ha progressivamente acquisito, nell'era

* Relazione svolta in occasione del XXVIII Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC) - "Il diritto comparato nell'epoca del disordine" - tenutosi presso l'Università degli Studi di Palermo dal 29.05 al 31.05.2025.

** Professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno. Consigliere giuridico del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

¹ Sulla costante rimodulazione delle categorie classiche del diritto: U. Vincenti, *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali*, Laterza 2007; N. Lipari, *Le categorie del diritto civile*, Milano 2013; N. Irti, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* (2014) 36ss.; C. Castronovo, *Eclissi del diritto civile*, Milano 2015; F. D. Busnelli, *Quale futuro per le categorie del diritto civile*, in *Riv. dir. civ.* (2015) 5ss.; A. Gentili, *Crisi delle categorie e crisi degli interpreti*, in *Riv. dir. civ.* 4 (2021) 633ss.

² Vastissima è la dottrina in materia: T. Auletta, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi, G. Caiazza (curr.), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli 1983, 127ss.; G. B. Ferri, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.* (1990) 801ss.; M.R. Morelli, voce *Oblio (diritto all')*, in *Enc. dir.* 16 (2002); G. Finocchiaro, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. inf.* 3 (2010) 391ss.; F. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e responsabilità* 12 (2014) 1101ss.; T.E. Frosini, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica* 4-5 (2014) 563ss.; R. Pardolesi, *L'ombra del tempo e (il diritto al) l'oblio*, in *Quest. giust.* (2017) 76ss.; V. Cuffaro, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in *Corr. giur.* (2019) 1195ss.

³ Cass., 09/04/1998, n. 3679, in *Foro it.* (1998) coll. 123.; M. Mezzanotte, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli 2009.

digitale, la statura di un vero e proprio diritto fondamentale⁴, volto a presidiare la libertà individuale di fronte agli effetti di un'inevitabile discontinuità storica: quella che, con l'avvento della società dell'informazione, ha trasformato la memoria da funzione umana a dispositivo permanente, onnipresente, potenzialmente totalizzante. È, infatti, esso il sintomo di un mutamento culturale, in cui il passato non cancella, e ciò che un tempo era destinato a svanire – l'errore, l'infrazione, l'imbarazzo – ora si fissa, si replica, si moltiplica.

Il diritto all'oblio si configura allora come esigenza di emancipazione dalla tirannia del dato, ovvero come richiesta di ristabilire il giusto equilibrio tra interesse pubblico e dignità personale, tra accesso alla conoscenza e tutela della riservatezza.

Ed è in questa tensione che si gioca oggi una delle sfide più complesse per la dogmatica contemporanea: riconoscere nella pretesa in questione non già una deroga all'ordine giuridico, ma piuttosto un nuovo paradigma, capace di ridefinire il modo in cui il diritto gestisce il tempo, la reputazione, l'identità.

Ma proprio perché radicata in una trasformazione che attraversa culture giuridiche, visioni della persona e criteri di composizione tra interessi contrapposti, la situazione giuridica in esame non si lascia facilmente imbrigliare in una figura unitaria.

⁴ L'affermazione del diritto all'oblio si iscrive nel più ampio processo evolutivo che ha condotto al progressivo riconoscimento del diritto alla riservatezza quale espressione della personalità individuale. Si tratta di un percorso che non è stato lineare, avendo conosciuto fasi alterne e, in origine, un'impostazione giurisprudenziale restrittiva. Emblematica, in tal senso, è la pronuncia della Cass., 22/12/1956, n. 4487, in *Foro it.* (1957) 4ss., ove si affermava che «nell'ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza, ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona; pertanto, non è vietato comunicare, sia privatamente sia pubblicamente, vicende, tanto più se immaginarie, della vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi di per sé illeciti o che impongano l'obbligo del segreto». Solo in una fase successiva si è giunti a riconoscere che «la divulgazione di notizie relative alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito ed ove non sussista, per la natura dell'attività svolta dalla persona e del fatto divulgato, un preminente interesse pubblico alla conoscenza» possa costituire violazione di un diritto assoluto della personalità, inteso quale diritto *erga omnes* alla libertà di autodeterminazione nel dispiegarsi della vita individuale. Cass., 20/04/1963, n. 990, in *Foro it.* 84 (1963) 877ss. In termini, M. Campagna, *Il diritto all'oblio oncologico ed il diritto all'oblio nel Regolamento Privacy dell'UE: assonanze e dissonanze*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate* 5 (2024) 1167ss..

Se, infatti, certamente appartiene alle «ragioni ed “alle regioni” della riservatezza»⁵, essa al contempo si riconduce ad una categoria polisensa, prismatica, che, sotto la luce delle innovazioni culturali, dei moderni sistemi cibernetici e dei valori caratterizzanti ciascun ordinamento manifesta costantemente nuove espressioni⁶.

Ed invero, l'esigenza, in apparenza generica, di poter essere dimenticati, si è stratificata nel corso degli anni in una pluralità di forme, ciascuna collegata alla protezione di situazioni giuridiche fondamentali ed affidata ad un costante, quanto delicato, processo di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti.

Del resto, è proprio nella coesistenza di spinte contrapposte che prende forma, ed al contempo sostanza, già la prima tra le declinazioni dell'istanza in esame: quella che si misura con il diritto di cronaca, da un lato, e l'aspirazione dell'individuo alla riservatezza, dall'altro⁷.

In questa prospettiva, il bilanciamento tra le due pretese⁸ - informazione e oblio - si orienta, almeno nel contesto europeo, a favore della seconda solo laddove il contenuto originariamente divulgato abbia perduto la propria attualità e non risulti riattualizzato da un rinnovato interesse pubblico. Come è ovvio, infatti, il diritto di informare e quello ad essere informati troveranno prevalenza tutte le volte in cui la notizia diffusa si riveli attuale, socialmente utile, frutto di un'attività di ricerca seria e verificata⁹.

⁵ Ferri, *Diritto all'informazione* cit. 801ss.; V. Zeno - Zencovich, *Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza*, in *Dir. inf.* (1986) 934ss.

⁶ F. Pizzetti, *Il prisma del diritto all'oblio*, in F. Pizzetti (cur.), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino 2013, *passim*.

⁷ Cass., 18/10/1984, n. 5259, in *Giur. it.* (1985) coll. 762; Cass., 09/04/1998, n. 3679, in *Foro it.* (1998) coll. 123.

⁸ Sul rapporto tra i citati diritti fondamentali, M. Cocuccio, *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, in *Dir. fam. e pers.* (2015) 740ss.; R. Pardolesi, *Diritto all'oblio, cronaca in libertà vigilata e memoria storica a rischio di soppressione*, in *Il Foro it.* 9.1. (2016) 2734ss.; G. Angelini, *Tra diritto all'oblio e memoria storica*, in *La Nuova Giur. Civ. Comm.* 1 (2023) 810 ss.

⁹ Nel tempo, la giurisprudenza di legittimità ha individuato alcuni principi cardine volti a bilanciare il diritto all'oblio con la libertà di informazione: «Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di questo S.C. (cfr. Sentt. 150-1977; 90-78; 1968-85; 4871-95; 6041- 97) la divulgazione di notizie che arrecano pregiudizio all'onore e alla reputazione deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni: "la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza

L'equilibrio che ne deriva si costruisce così su una linea mobile, tracciata tra l'istanza collettiva di conoscenza e la tutela della sfera privata¹⁰, secondo una logica di proporzionalità continuamente rinegoziata alla luce del contesto e del tempo trascorso.

Merita, in proposito, una riflessione più ampia sullo scenario in cui tale tensione prende corpo: la società dell'informazione (e ancor di più quella digitale) ha, allo stesso tempo, profili di carattere globale ed aspetti che rimangono invece strettamente legati alla specificità di ciascuna comunità nazionale.

Sicché, anche quando si tratti di fenomeni che sembrano appartenere *prime facie* a valori etico-giuridici di scala mondiale, e sottoposti per questo aspetto a legislazioni sovranazionali (come avviene in materia, per quanto in prosieguo esaminato, per l'Unione

del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza) (Sent. 6041-97, cit.). Ai fini di accertare la verità della notizia pubblicata il giornalista ha l'obbligo, non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma anche di accertare e di rispettare la verità sostanziale di fatti rispetto alla notizia (sent. 4871-95, cit.). (...) non è lecito divulgare nuovamente, dopo un consistente lasso di tempo, una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata. Non si tratta soltanto di una pacifica applicazione del principio della attualità dell'interesse pubblico alla informazione, dato che tale interesse non è strettamente collegato all'attualità del fatto pubblicato, ma permane finché resta o quando ridiventa attuale la sua rilevanza pubblica. Viene invece in considerazione un nuovo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all'oblio inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. Il principio è, in sé, ineccepibile. Ma, quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico alla informazione non strettamente legato alla stretta contemporaneità fra divulgazione e fatto pubblico che si deve temperare con quel principio, adeguatamente valutando la ricorrente correttezza delle fonti di informazione». Cass., 09/04/1998, n. 3679, in *Foro it.* (1998) coll. 123; Cass., Sez. I, 05/04/2012, n. 5525, in *Giur. it.* (2012) 1330. Sui limiti del diritto ad essere informati, P. Stanzione, *Informazione: potere, contropotere e le libertà del cittadino?*, in P. Stanzione, *Diritto privato. Casi e problemi*, Salerno 1992, 339 ss.; V. Zeno-Zencovich, *Il controllo sulle metodologie informative*, in *Dir. Inf.* (1991) 553ss.

¹⁰ È stato evidenziato che il fondamento del diritto ad essere dimenticati «investe il rapporto tra individuo e comunità e può essere formulato nei seguenti termini: la capacità di cancellare o rimuovere le tracce del passato, sottraendole alla disponibilità altrui può consentire all'individuo di presentarsi di fronte agli altri sotto una luce migliore, coerente con l'immagine attuale e rinnovata che tale individuo intende fornire di sé». V. Durante, U. Pagallo, *Diritto, memoria ed oblio*, in F. Pizzetti (cur.), *Il caso del diritto all'oblio* cit. 75.

Europea), le modalità concrete della loro attuazione risultano inevitabilmente condizionate dalla cultura normativa in cui essi si inseriscono¹¹.

Emblematico, in tal senso, è il confronto tra le opposte declinazioni del diritto all'oblio assunte negli ordinamenti di "Western Law", con particolare riferimento al rapporto tra Europa e Stati Uniti.

Ed invero, si è evidenziato che, se nel contesto europeo la pretesa ad essere dimenticati è estrinsecazione dell'assoluto diritto alla dignità ed identità personale, la preminenza oltreoceano della libertà di espressione ("freedom of speech") restringe la tutela accordata alla sfera privata dell'individuo nei confronti della diffusione di dati personali attraverso qualsiasi canale comunicativo, ivi compresi i mezzi informatici e la rete Internet¹². A prevalere, in quel contesto, è l'impostazione del "First Amendment" della Costituzione americana che garantisce una protezione, almeno in linea di principio, pressoché assoluta alla libertà di espressione e al diritto del pubblico di conoscere fatti veritieri, anche se datati, anche se potenzialmente pregiudizievoli per la reputazione individuale¹³.

Un limite può rinvenirsi nell'esistenza di una "reasonable expectation of privacy"¹⁴, la cui legittimità presuppone, però, che «l'interessato possa prevedere che l'informazione che lo riguarda non sarà raccolta ed elaborata o distribuita, e ciò corrisponda alle prevalenti norme sociali: di conseguenza ogni prassi limitativa della "privacy" che sia socialmente diffusa tende ad essere legittima»¹⁵.

¹¹ In prospettiva comparata, sul modo in cui la cultura giuridica nazionale influisce sull'attuazione del diritto all'oblio, si veda: O. Pollicino, M. Bassini, *Diritto all'oblio: i più recenti spunti ricostruttivi nella dimensione comparata ed europea*, in Pizzetti (cur.), *Il caso del diritto all'oblio* cit. 185ss.; L. De Grazia, *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *Rivista AIC* 4 (2013) 1ss.

¹² Cfr. G. Sartor, M. Viola De Azevedo Cunha, *Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica* 30 (2014) 658ss.

¹³ Sull'approccio extraeuropeo, si veda D.J. Solove, *Understanding Privacy*, Cambridge 2008, 107 ss.; U. Pagallo, *La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa*, Milano 2008.

¹⁴ La teoria della *reasonable expectation of privacy* ha trovato consacrazione, con riferimento all'applicazione del IV emendamento, nel celebre caso *Katz v. United States*, 389 U.S. 347 (1967).

¹⁵ Cfr. Sartor, Viola De Azevedo Cunha, *Il caso Google* cit. 659.

E tuttavia, prima dell'avvento di Internet, la diversità tra i due modelli non generava frizioni significative: i limiti territoriali della comunicazione analogica confinavano le rispettive discipline all'interno dei propri ordinamenti, senza interferenze rilevanti.

Non a caso, persino negli Stati Uniti, il “right to privacy” è sorto come reazione alla necessità di tutelare l'immagine e la dignità della persona rispetto alla diffusione di notizie non giustificate da un adeguato interesse pubblico¹⁶.

Il quadro è, però, cambiato sostanzialmente con l'avvento della rete, dove la questione della tutela delle posizioni soggettive eventualmente incise dalla diffusione di informazioni lesive, o dal permanere di informazioni non più attuali e meritevoli di cancellazione, ha assunto una valenza molto diversa.

È diventata, infatti, immediatamente evidente la necessità di confrontarsi con fenomeni nuovi, legati in modo particolare alle caratteristiche della rete e alla conservazione dei dati su di essa con modalità che li rendono conoscibili a tempo indeterminato e senza confini spaziali da parte di un numero di persone tendenzialmente illimitate¹⁷.

Le descritte tensioni si manifestano, invero, in maniera quantomai evidente proprio nel contesto digitale, ove il diritto all'oblio ha conosciuto un'evoluzione significativa: il problema non riguarda più soltanto “che cosa” venga comunicato, ma “come”, “attraverso quali canali” e per “quanto tempo” la notizia continui ad essere accessibile.

Nella società iperconnessa, la richiesta “ad essere lasciati in pace” si è, infatti, scontrata con la realtà dei social media, dove ogni post, ogni fotografia, ogni opinione condivisa rischia di restare scolpita nel cyberspazio. I big data¹⁸ e gli algoritmi di profilazione hanno

¹⁶ S. Warren, L. Brandeis, *The right to privacy*, in *Harvard Law Review* 4 (1980) 193ss.

¹⁷ V. Mayer-ShoNberger, *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Milano 2010. Finocchiaro, *La memoria* cit. 397ss..

¹⁸ Con l'espressione *big data* si fa riferimento ad insiemi di dati di dimensioni e complessità tali da non poter essere gestiti attraverso gli ordinari sistemi di elaborazione. Essi si caratterizzano, in particolare, per il volume (quantitativi elevatissimi di informazioni), la varietà (eterogeneità delle fonti), la velocità (generazione e aggiornamento in tempo reale o quasi) e il valore (capacità informativa e predittiva derivante dal trattamento aggregato e dall'analisi algoritmica). Tali elementi provengono da contesti e strumenti diversificati - dispositivi mobili, sensori, piattaforme social, transazioni digitali - e sono sempre più

aggiunto poi un ulteriore livello di complessità: non è solo questione di rimuovere un contenuto, ma di spezzare la catena di connessioni che perpetuano la sua esistenza a livello globale.

È in questo scenario, quindi, che emerge con forza la dimensione dell'oblio come diritto sfaccettato, il cui nucleo non si esaurisce nella mera pretesa a "scompare", ma si estende ad una molteplicità di soluzioni che modulano in maniera più fine il bilanciamento tra istanze individuali ed interessi collettivi, tra possibile dimensione municipale della tutela alla riservatezza e la connaturata estensione a-spaziale della rete.

L'obiettivo, infatti, non è tanto quello di eliminare i dati, quanto piuttosto di riconoscerne il rispettivo valore all'interno di un quadro più ampio, dove l'identità e la riservatezza assumono un ruolo centrale¹⁹.

Emerge allora, prima, la necessità, proprio a salvaguardia dell'attuale dignità sociale del soggetto, di garantire la possibilità di contestualizzare e di aggiornare le informazioni²⁰

impiegati per finalità di ottimizzazione dei processi produttivi, personalizzazione dei servizi e innovazione. Tuttavia, la loro raccolta e utilizzazione solleva rilevanti questioni di tutela della riservatezza, sicurezza informatica e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che impongono una rinnovata riflessione sulla proporzionalità dei trattamenti e sul bilanciamento tra utilità economica e diritti fondamentali. Nell'ampia letteratura in materia, per una ricostruzione dei caratteri essenziali dei *big data*, cfr. C. Acciarini, F. Cappa, P. Boccardelli, R. Oriani, *How can organizations leverage big data to innovate their business models? A systematic literature review*, *Technovation* 2023; S. Faro, N. Lettieri, *Big data e Internet delle cose: opportunità, rischi e nuove esigenze di tutela per gli utenti della Rete*, in C. Perlingieri, L. Ruggeri (curr.), *Internet e diritto civile*, Napoli 2015.

¹⁹ Si è evidenziato, infatti, che l'esigenza sottesa al diritto all'oblio non consiste tanto nell'impedire una nuova pubblicazione di fatti già divulgati, quanto piuttosto nel ricollocare correttamente, nel contesto attuale, un'informazione originariamente diffusa - magari legittimamente - in un'epoca ormai remota. Il nodo centrale risiede nell'attribuire un giusto peso all'informazione, che, nel contesto digitale, tende invece ad apparire priva di profondità temporale, al fine di evitare che l'identità della persona venga distorta nella rappresentazione online. In questi termini, G. Finocchiaro, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica* 4-5 (2016) 591ss.

²⁰ In argomento, ed in particolare sul tema della c.d. "decontestualizzazione" dell'immagine dell'individuo, V. Zeno-Zencovich, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli 1985, 120ss.. Si veda anche Cass, 05/04/2012, n. 5525, in *Giur. it.* (2012) 1330: «la rete internet costituisce in realtà un ente ove le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate. Esso è dotato di una memoria illimitata e senza tempo, emblematico essendo al riguardo il comune riferimento al "mare di internet", all' "oceano di memoria" in cui gli internauti "navigano". La memoria della rete internet non è un archivio, ma un deposito di archivi. Nella rete internet le informazioni non sono in realtà organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo livello ("appiattite"), senza una valutazione del relativo peso, e prive di

personali, al fine quantomeno di arginare gli effetti del *continuum* temporale imposto da Internet; prende, poi, forza l'esigenza di esercitare un controllo effettivo sui contenuti attinenti all'identità digitale dell'individuo²¹.

Si tratta, però, a ben vedere di una declinazione che necessariamente subisce quelle tensioni sopra evidenziate tra valori variamente tutelati nei differenti contesti giuridici.

Occorre, infatti, tenere in considerazione che nel panorama globale uno degli aspetti di maggiore rilievo è il fatto che il sistema di protezione dei dati personali riguardi la forte asimmetria di regolazione e di protezione sussistente tra l'Unione europea e gli altri Stati, primi fra tutti gli Stati Uniti.

contestualizzazione, prive di collegamento con altre informazioni pubblicate (come segnalato anche in dottrina, lo stesso “pagerank” indica quando una pagina è collegata da link, non a quali informazioni essa debba essere correlata, nè fornisce alcun dato sulla qualità dell'informazione). Si pone allora l'esigenza di attribuzione della fonte dell'informazione ad un soggetto, della relativa affidabilità, della qualità e della correttezza dell'informazione. Al riguardo, a parte il rilievo che come osservato anche in dottrina sul piano pratico la pur possibile attività di cancellazione può essere ad esempio chiesta al motore di ricerca Google la rimozione di una pagina (...) o di un intero URL (...) non è comunemente posta in essere, non può invero nemmeno prescindere dalla considerazione della circostanza della sussistenza di siti che memorizzano i dati scomparsi da altri siti (...). All'interessato odierno resistente va dunque riconosciuto il diritto di ottenere l'integrazione ovvero l'aggiornamento della notizia in argomento a lui relativa (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7, comma 3) (cfr. Cass., Sez. Un. penali, 22/9/2011, n. 34476). Così come la rettifica è finalizzata a restaurare l'ordine del sistema informativo alterato dalla notizia non vera (che non produce nessuna nuova informazione), del pari l'integrazione e l'aggiornamento sono invero volti a ripristinare l'ordine del sistema alterato dalla notizia (storicamente o altrimenti) parziale. L'aggiornamento ha in particolare riguardo all'inserimento di notizie successive o nuove rispetto a quelle esistenti al momento iniziale del trattamento, ed è volto a ripristinare la completezza e pertanto la verità della notizia, non più tale in ragione dell'evoluzione nel tempo della vicenda».

²¹ Emblematiche le parole di T.E. Frosini, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in G. Resta, V. Zeno-Zencovich (curr.), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma 2015, 1ss., circa la configurazione di un nuovo diritto «che si declina come una pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, e quindi come una sorta di diritto all'autodeterminazione informativa, ovvero il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano. Si tratta dell'applicazione teorica della dottrina del diritto di libertà informatica, enunciata a inizi anni Ottanta, nel suo duplice volto: negativa e positiva. La libertà informatica *negativa*, esprime il diritto di non rendere di dominio pubblico certe informazioni di carattere personale, privato, riservato; la libertà informatica *positiva*, invece, esprime la facoltà di esercitare un diritto di controllo sui dati concernenti la propria persona che sono fuoriusciti dalla cerchia della *privacy* per essere divenuti elementi di *input* di un programma elettronico; e dunque libertà informatica positiva, o diritto soggettivo riconosciuto, di conoscere, di correggere, di togliere o di aggiungere dati in una scheda personale elettronica. Ecco che così il diritto di libertà informatica assume una nuova forma del tradizionale diritto di libertà personale, come diritto di controllare le informazioni sulla propria persona, come diritto dello *habeas data*».

In tale ordinamento, come evidenziato, l'idea di "privacy" è rimasta prevalentemente incentrata sulla tutela dello spazio vitale dell'individuo, circoscritto dalla sua persona e proprietà, rispetto alle intrusioni da parte dello Stato, tanto nella raccolta d'informazioni quanto nella limitazione della libertà di scelta.

Sicché, se non mancano fonti normative e pronunce che lasciano intravedere un riconoscimento del diritto all'oblio rispetto a taluni accadimenti remoti, tale impostazione si scontra con l'orientamento prevalente, in particolare nella giurisprudenza costituzionale, la quale ribadisce con fermezza la centralità della libertà di espressione quale valore fondante dell'ordinamento²², secondo la richiamata interpretazione del Primo Emendamento.

Nel caso del sistema normativo europeo, invece, è il valore della dignità ad ispirare in particolare la disciplina unionale sulla protezione dei dati, e con essa l'esigenza di controllare la raccolta e la circolazione delle informazioni individuali²³.

In tale contesto, invero, il diritto all'oblio, da semplice aspirazione a sottrarsi all'invadenza mediatica, si manifesta come strumento per la piena realizzazione del principio di autodeterminazione informativa²⁴ e, in ultima analisi, per l'affermazione della centralità della persona.

²² In questi termini, Sartor, Viola De Azevedo Cunha, *Il caso Google* cit. 658ss.

²³ Il riferimento principale è all'art. 1, par. 2, del Regolamento UE 2016/679, che collega la protezione dei dati alla dignità e ai diritti fondamentali della persona: «Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali». P. Stanzione, *La libertà e il suo valore*, in (a cura di) G. Cerrina Feroni, *Commerciabilità dei dati personali. Profili economici, giuridici, etici della monetizzazione*, Bologna 2024, 149 ss.

²⁴ In argomento, con particolare riguardo al diritto all'autodeterminazione informativa, F. Pizzetti, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Torino 2008, 104 ss. Si veda anche Cass., 19/05/2020, n. 9147, laddove riconosce una visione del diritto alla riservatezza, connesso con quello all'oblio, «come diritto alla protezione dei dati personali, destinato ad operare oltre la sfera della vita privata, con garanzia all'individuo dell'autodeterminazione decisionale e del controllo sulla circolazione dei dati, in una prospettiva che è quella del diritto alla protezione dell'identità personale nei diversi contesti di vita».

Questa nuova prospettiva, introdotta con il pervasivo avvento degli strumenti informatici, originata già dalle disposizioni della Direttiva 95/46/CE²⁵, recepita nell'ordinamento italiano mediante il D.lgs. n. 196/2003²⁶, ha poi assunto peculiari connotati nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che all'art. 17 codifica il c.d. "diritto alla cancellazione" (o "right to be forgotten")²⁷.

²⁵ Si fa qui riferimento all'insieme dei diritti alla rettifica, cancellazione, al congelamento dei dati o all'opposizione al trattamento dei dati previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 «relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati». In tal senso, in particolare l'art. 12 stabiliva che «gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento: (...) b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati». Del pari, l'art. 14 prevedeva, con riguardo al diritto di opposizione della persona interessata, che «gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto: a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati».

²⁶ Le disposizioni della direttiva europea sono state attuate nell'ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs. 196 del 30/06/2003. Rispetto al diritto all'oblio, il riferimento era in particolare all'art. 7.3, lett. b), il quale riconosceva «la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati» e al successivo 4 il quale dispone che: «l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta».

²⁷ Si tratta del potere dell'interessato, alle dovute condizioni, di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano nei casi in cui a) essi non appaiano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) sia stato revocato il consenso e non sussista un diverso fondamento legittimo; c) ci sia opposti al trattamento e non sussista alcun ulteriore motivo legittimo per procedervi; d) le informazioni siano state trattate illecitamente; e) occorra adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; ed infine, f) i dati personali siano stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori. Pertanto, quando essi appaiano superflui, obsoleti o non più rispondenti alle finalità originarie del trattamento, purché tale pretesa non risulti in contrasto con interessi di natura prevalente, quali il diritto all'informazione o la tutela di altre rilevanti situazioni pubblicistiche l'utente otterrà la rimozione dei dati ad opera del titolare del trattamento. In generale, sul rapporto tra diritto all'oblio e tutela dei dati personali, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 17, Reg. UE 2016/679, F. Di Ciommo, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto (curr.), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino 2019, 351ss.; F. Di Ciommo, *Il diritto all'oblio (oblito) nel Regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Foro it.* (2017) 315. Di «confusione» tra diritto all'oblio e diritto alla cancellazione parla M. A. Livi, *Quale diritto all'oblio?*, Napoli 2020, 118ss. V. Bellomia, *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, Padova 2019, 88ss.

Si tratta del potere dell'interessato, alle dovute condizioni, di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, qualora questi risultino non più necessari, siano stati trattati illecitamente, oppure venga meno la base giuridica che ne legittimava l'utilizzo.

Tale richiamo (al "diritto alla cancellazione"), sebbene efficace, non esaurisce però, nel rinnovato quadro tecnologico e giuridico, la portata – più ampia ed articolata – della pretesa "ad essere dimenticati". Il diritto all'oblio si è esteso, infatti, nelle più recenti acquisizioni ai concetti di congelamento dei dati, di opposizione al trattamento, di deindicizzazione (il c.d. "right not to be found easily").

Le soluzioni percorribili divengono, quindi, plurime: la soppressione delle informazioni dai siti web che le ospitano; la contestualizzazione delle notizie, mediante l'aggiunta di elementi aggiornati capaci di offrire un quadro più completo e veritiero della vicenda e del suo protagonista; l'anonimizzazione dei contenuti pubblicati, al fine di dissociare le vicende dall'identità della persona interessata; infine, la deindicizzazione da parte dei motori di ricerca dei collegamenti ai contenuti contestati²⁸.

²⁸ S. Sica, V. D'Antonio, *La procedura di de-indicizzazione*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica* (2014) 703ss.; F. Pizzetti, *La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in *federalismi.it*. 12 (2014) 1ss. La Corte di Giustizia, con la sent. del 13/05/2014, Causa C-131/12, riconosceva il diritto alla deindicizzazione: «nel caso in cui i dati risultino inadeguati, non siano o non siano più pertinenti, ovvero siano eccessivi in rapporto alle finalità suddette e al tempo trascorso. Pertanto, nell'ipotesi in cui si constati, in seguito a una domanda della persona interessata ai sensi dell'articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46, che l'inclusione nell'elenco di risultati - che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome - dei link verso pagine web, legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere relative alla sua persona, è, allo stato attuale, incompatibile con il citato articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) a e), a motivo del fatto che tali informazioni appaiono, alla luce dell'insieme delle circostanze caratterizzanti il caso di specie, inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento in questione realizzato dal gestore del motore di ricerca, le informazioni e i link in parola di cui al suddetto elenco di risultati devono essere cancellati motivo del fatto che tali informazioni appaiono, alla luce dell'insieme delle circostanze caratterizzanti il caso di specie, inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento in questione realizzato dal gestore del motore di ricerca». Si veda, in argomento, A. Palmieri, R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quad. Foro it.*, 1 (2014) 1ss.

All'esito di tale processo, si consolidano tre differenti declinazioni di oblio: «quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella connessa all'uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale (...); e quella, infine, trattata nella [...] sentenza Google Spain della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella quale l'interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati»²⁹.

Queste articolazioni, pur nella loro eterogeneità, convergono tutte attorno ad un'idea comune: il tempo può incidere legittimamente sulla “utilizzabilità” dei dati personali, ridefinendo il confine tra ciò che deve essere conoscibile al “pubblico” e ciò che, pur essendolo stato, non lo è più in modo giustificabile.

Ed è proprio nel solco di questa riflessione che, più di recente, si sono affermate almeno due ulteriori declinazioni del diritto all'oblio, che, pur rimanendo fedeli al nucleo originario della protezione identitaria, ne estendono l'applicazione a settori specifici dell'esperienza giuridica: da un lato la richiesta degli imputati e dei soggetti sottoposti a indagini di ottenere l'oscuramento, totale o parziale, di provvedimenti giurisdizionali resi accessibili al pubblico, ovvero la deindicizzazione del proprio nominativo dai motori di ricerca, specie nei casi di archiviazione o assoluzione³⁰; dall'altro, e per quanto sarà oggetto di specifica trattazione, il c.d. oblio oncologico, introdotto con la legge n. 193 del 07/12/2023³¹.

²⁹ Cass., Sez. Un., 22/07/2019, n. 19681, in *Giur. cost.* (2020) 349ss.

³⁰ Il riferimento è al D.Lgs. 196 del 30/06/2003, art. 52, ovvero all'art. 64 *ter* delle disposizioni di attuazione del c.p.p. L. Capo, *L'oscuramento delle sentenze alla luce del nuovo diritto all'oblio*, in *Dir. prat. trib.* 2 (2024) 553ss.

³¹ L. 193, del 07.12.2023, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, in G.U. 18.12.2023, n. 294, che all'art.1 espressamente qualifica il «diritto all'oblio oncologico» come: «il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge». Per una puntuale disamina dei contenuti delle

L'istituto trae origine dalla concezione tradizionale del diritto all'oblio, inteso quale manifestazione della riservatezza e dell'autodeterminazione informativa, ma se ne distingue per l'ambito applicativo più circoscritto³², legato alla particolare natura dei dati in questione, e alla *ratio* solidaristica che ne giustifica l'introduzione: evitare che il passato clinico divenga causa di discriminazioni indebite, pregiudicando il pieno reinserimento sociale e relazionale dei soggetti guariti³³.

L'oggetto della tutela è limitato ad informazioni sanitarie strettamente specificate, riferite esclusivamente alla pregressa diagnosi e cura di una patologia oncologica. Si tratta di dati già sottoposti a regimi di protezione particolarmente stringenti, in quanto appartenenti alla categoria dei dati sensibili³⁴, ma che il legislatore ha inteso salvaguardare in modo

altre leggi europee, M. Faccioli, *Il diritto all'oblio oncologico nella l. n. 193/2023: la via italiana alla tutela giuridica dei cancer survivors*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1 (2024) 75ss.; M. Campagna, *Il diritto all'oblio oncologico e il diritto all'oblio nel Regolamento privacy dell'UE: assonanze e dissonanze*, in *La Nuova Giur. Civ. Comm.*, 5 (2024) 1167ss. Più in generale, A. Candido, *Il diritto all'oblio oncologico nel prisma dei diritti della personalità*, in *La Nuova Giur. Civ. Comm.* 5 (2024) 1146ss. M. Faccioli, *Il diritto all'oblio oncologico (l. 7 dicembre 2023, n. 193)*, in *Studium Iuris* 3 (2024) 270. L. Borgia, *I diritti umani oltre la malattia: i sopravvissuti al cancro e il diritto all'oblio oncologico*, in *Archivio giuridico online* 2 (2023) 893. B. Perego, *Dati sanitari e profili discriminatori: il caso dei "cancer survivors" alla luce della legge n. 193/2023 in materia di oblio oncologico*, in *Osservatorio costituzionale AIC* 2 (2024) 67ss.; M. Mezzanotte, *Brevi note in tema di diritto ad essere "medicalmente" dimenticato: il caso del diritto all'oblio oncologico*, in *Consulta online* 2 (2023) 486ss.

³² In questi termini, M. Fasan, *Dalla vulnerabilità medica all'inclusione sociale. La disciplina del diritto all'oblio oncologico in prospettiva comparata*, in *Studium Iuris* 3 (2024) 277ss. In dottrina si è discusso a lungo circa la riconducibilità del diritto all'oblio oncologico alla più ampia categoria del diritto all'oblio come innanzi delineata. Secondo l'interpretazione proposta da Campagna, *Il diritto all'oblio* cit. 1167ss., tra le due figure sussisterebbero significative divergenze tanto nella struttura quanto nelle finalità. L'accostamento tra le due sarebbe, dunque, «il frutto di un fraintendimento linguistico e culturale». Di diversa opinione è Candido, *Il diritto all'oblio oncologico* cit. 1146ss., che individua un fattore comune a tutte le manifestazioni del diritto all'oblio, ivi compreso quello oncologico, ravvisabile «nel diritto – nel caso di specie, dei "cancer survivors" – di rivendicare la propria attuale identità personale, al fine di "ritornare nell'ombra" rispetto a una situazione che la caratterizzava nel passato».

³³ Cass., 19/05/2020, n. 9147, cit.: «Il diritto all'oblio è il diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, per la ripubblicazione – a distanza di un importante intervallo temporale destinato ad integrare il diritto ed al cui decorso si accompagni una diversa identità della persona – o il mantenimento senza limiti temporali di una notizia relativa a fatti commessi in passato, che nella sua versione dinamica consiste nel potere, attribuito al titolare del diritto, al controllo del trattamento dei dati personali ad opera di terzi responsabili».

³⁴ Reg. (UE) 2016/679 (GDPR), art. 9 che vieta in via generale il trattamento dei dati relativi alla salute, salvo specifiche deroghe.

rafforzato, riconoscendo il rischio concreto di una loro indebita cristallizzazione nell'identità "pubblica" della persona interessata³⁵.

Un ulteriore elemento qualificante la disciplina in esame attiene alla dimensione temporale. Il diritto all'oblio oncologico può essere esercitato, infatti, solo da chi abbia concluso il trattamento attivo della malattia da almeno dieci anni, senza episodi di recidiva (termine che si riduce alla metà qualora la diagnosi sia avvenuta prima del compimento del ventunesimo anno di età)³⁶. Il tempo, ancora una volta, diventa criterio giuridico determinante.

Da questa impostazione discende, in modo implicito ma coerente, un principio di portata generale: nessuno può legittimamente pretendere informazioni sul passato oncologico di una persona, se non nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge. E ciò non solo con riguardo all'accesso a servizi bancari, assicurativi, finanziari e d'investimento, ma, più in generale, nell'ambito della stipulazione di contratti tra privati. In tali contesti, nei quali le condizioni personali del contraente possono incidere sull'affidabilità economica o sulla solvibilità, il legislatore ha inteso porre un limite chiaro alla raccolta e all'uso delle informazioni cliniche pregresse.

Nonostante, tuttavia, l'indubbio valore simbolico e protettivo della legge n. 193/2023, essa evidenzia alcuni profili di criticità.

³⁵ La finalità espressa della norma è quella, infatti, di «escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento». Pertanto, la legge «reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848». L. 193, del 07/12/2023, art.1.

³⁶ L. 193, del 07/12/2023, art. 2.1: «non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età».

L'aver limitato il diritto all'oblio esclusivamente ai soggetti guariti da neoplasie, infatti, pone il rischio di escludere dal campo di applicazione tutte quelle situazioni cliniche – pur diverse dal cancro – che possono esporre le persone a trattamenti discriminatori altrettanto ingiustificati, potendo in astratto compromettere la stessa funzione egualitaria che l'oblio oncologico aspira a realizzare³⁷.

In questo senso, è opportuno affrontare il tema in chiave non marcatamente municipale, impiegando la lente della comparazione giuridica.

Tra le soluzioni normative elaborate negli ordinamenti europei, particolarmente interessante risulta la disciplina introdotta in Francia e in Portogallo.

La Francia è stata il primo Paese a prevedere, con la Loi 2016-41 del 26/01/2016 e poi con la riforma del 2022, una disciplina omogenea in materia, modificando il vigente “Code de la santé publique”³⁸.

L'art. L. 1141-5 del “Code de la santé publique” prevede che, tramite un accordo nazionale stipulato tra lo Stato e vari soggetti interessati nella regolamentazione della materia, vengano stabilite le condizioni e i termini oltre i quali le persone affette da una neoplasia non possono subire un aumento delle tariffe o l'esclusione della copertura nell'ambito dei contratti di assicurazione³⁹. L'accordo, inoltre, stabilisce anche i limiti temporali oltre i quali gli assicuratori non sono legittimati a raccogliere informazioni mediche relative a patologie tumorali in questo contesto.

Tale misura si estende, secondo quanto disciplinato dalla norma, anche a malattie diverse dal cancro, purchè specificamente individuate secondo la disposizione di cui art. L. 1141-5.

³⁷ Sono questi gli aspetti evidenziati da Fasan, *Dalla vulnerabilità medica* cit. 283ss..

³⁸ Loi 2016-41, du 26.01.2016 “de modernisation de notre système de santé”, in J.O. 22, du 27/01/2016; Loi 2022-270, du 28.02.2022, “pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur”. Pizzetti, *Il diritto all'oblio oncologico* cit. 78ss.

³⁹ Cfr. art. L.1141-5 Code de la santé publique.

Su ispirazione del modello francese, anche il Portogallo ha recentemente adottato un quadro normativo in materia, con la Lei 75/2021, de 18 de Novembro⁴⁰.

Essa vieta pratiche discriminatorie nei contratti bancari e assicurativi nei confronti di coloro che abbiano superato, o significativamente attenuato, condizioni di grave rischio per la salute o disabilità, riconoscendone il rispettivo diritto all'oblio.

Perseguendo questi obiettivi, la legge portoghese assicura che questa categoria di persone non possa subire un aumento del premio assicurativo, né un'esclusione dalle garanzie contrattuali e che le informazioni, che riguardano la condizione medica che ha dato origine al rischio sanitario o alla disabilità, non possano essere raccolte e trattate dagli istituti finanziari e assicurativi in sede precontrattuale.

A tal proposito, la disciplina adotta clausole aperte e non circoscritte a specifiche patologie, ancorando l'accesso alle tutele alla gravità e all'attualità della malattia, piuttosto che alla sua natura oncologica.

In questa prospettiva, sia il modello francese sia quello portoghese si rivelano più elastici rispetto alla normativa italiana, nella misura in cui riconoscono una titolarità più ampia del diritto all'oblio in ambito sanitario, svincolandolo da una rigida correlazione con la sola neoplasia e ancorandolo, piuttosto, alla condizione di vulnerabilità – attuale o superata – del soggetto interessato.

Ne emerge una visione più inclusiva e sostanzialmente egualitaria della tutela, volta da evitare discriminazioni non solo tra “sani” e guariti, ma anche tra soggetti affetti da patologie diverse, superando ogni logica classificatoria meramente nosografica⁴¹.

Laddove non sussistano più ragioni cliniche che giustifichino la raccolta o la circolazione di informazioni sanitarie, tale persistenza finisce per configurare un'ingerenza arbitraria

⁴⁰ Lei 75/2021, de 18/11/2021, “Reforça o acesso ao crédito e contratos de seguros por pessoas que tenham superado ou mitigado situações de risco agravado de saúde ou de deficiência, proibindo práticas discriminatórias e consagrando o direito ao esquecimento, alterando a Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto, e o regime jurídico do contrato de seguro”.

⁴¹ Cfr. Fasan, *Dalla vulnerabilità cit.* 277ss.

e lesiva dei diritti fondamentali della persona, incidendo in maniera sproporzionata sull'identità e sull'autodeterminazione informativa dell'individuo. Il diritto all'oblio, in queste esperienze normative, si fa, quindi, presidio contro la cristallizzazione dell'alterità patologica, strumento di emancipazione dall'etichetta del passato, veicolo di un nuovo equilibrio tra trasparenza, libertà e dignità.

Ecco allora che si chiarisce, con maggiore evidenza, quanto già inizialmente evocato: la pretesa all'oblio non può essere racchiusa entro un'unica figura giuridica, né irrigidita in una forma predeterminata. Essa si articola in una molteplicità di declinazioni, ciascuna delle quali si conforma alle caratteristiche del contesto in cui sorge e agli interessi coinvolti. Può tradursi nella richiesta di cancellazione, di aggiornamento, di deindicizzazione o di inibizione di una nuova diffusione; può riferirsi a dati giudiziari, informativi, sanitari; può assumere tratti differenti a seconda della latitudine normativa in cui viene in rilievo.

Si configura, così, non un diritto monolitico⁴², ma un principio in espansione, ancora in divenire, che attraversa e riplasma differenti profili connessi alla dignità e all'identità, i quali talvolta appaiono elusivi o di difficile definizione.

Una simile lettura non deve, però, tradursi in una riduzione dell'importanza dell'oblio, ma piuttosto evidenziarne la carica operativa, sottolineandone il ruolo di cerniera tra principi di elevato valore teorico e reali istanze di tutela della sfera personale.

È proprio, infatti, in questa versatilità e nella sua capacità di sostenere altre prerogative fondamentali che esso trova la propria forza, colmando il divario tra enunciazioni astratte e la necessità concreta di salvaguardare la dimensione più intima dell'individuo. Tale duttilità, acuita dall'evoluzione sociale e tecnologica, rende dunque necessaria la delimitazione di punti cardinali a cui l'interprete possa riferirsi.

⁴² In questi termini V. Cuffaro, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in *Corr. giur.* 1 (2019) 1196ss.

Da un lato, certamente, deve riconoscersi il fattore temporale, sebbene non sottoposto ad una quantificazione certa e definita, che incide nel ridimensionare l'interesse collettivo riguardo a fatti ormai remoti. È questo, infatti, il costante filo rosso che tiene unita la giurisprudenza nazionale ed Europea richiamata in precedenza. Ed è questo il senso dell'affermazione, più volte rintracciabile nella decisioni delle Corti, secondo cui il trascorrere del tempo modifica l'esito del bilanciamento tra contrapposte istanze e porta il protagonista di un fatto a riappropriarsi della propria storia⁴³.

⁴³ La questione è ben evidenziata in Cass., Sez. I, Ord., 31/05/2021, n. 15160, in *Foro It.*, 1.1 (2022) 320: «la Corte EDU - con riferimento ad una vicenda nella quale un cittadino tedesco, che rivestiva una posizione politica ed imprenditoriale di grande rilievo in Germania, aveva chiesto la cancellazione dal Web dei dati informativi relativi ad un episodio di collusione con la criminalità russa risalente a diversi anni prima, ripubblicati a distanza di diversi anni dalla stampa - ha ritenuto che l'interesse del pubblico all'informazione prevalesse su quello del singolo all'oblio, ma sulla base di specifici e tassativi criteri, la cui sussistenza deve essere sempre riscontrata, ai fini di riconoscere siffatta prevalenza. In primo luogo, deve - per vero - sussistere il contributo dell'articolo ad un "dibattito di interesse pubblico", in relazione al "grado di notorietà del soggetto"; requisito questo ritenuto dalla Corte sussistente nel caso concreto, in quanto - pur trattandosi di una notizia risalente nel tempo - erano emersi nuovi sospetti a carico del medesimo individuo, molto noto al pubblico trattandosi di un uomo di affari molto impegnato anche in politica. Occorre, poi, avere riguardo alle "modalità impiegate per ottenere l'informazione" ed al "contenuto della pubblicazione", che devono, non soltanto riferirsi a notizie vere, accertate come tali sulla base di "fonti affidabili e verosimili", ma devono essere altresì non eccedenti rispetto allo scopo informativo. E tali sono state ritenute nel caso di specie, avendo la Corte accertato che dette modalità erano "prive di (...) insinuazioni o considerazioni personali", e che il giornale aveva informato l'interessato dell'imminente pubblicazione dell'articolo, per consentirgli di esercitare il suo diritto di replica prima della divulgazione della notizia (Corte EDU, 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania). Da ultimo, la Corte di Giustizia di Lussemburgo è intervenuta con due pronunce nella stessa data. Con una prima sentenza la Corte ha affermato che le disposizioni dell'art. 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sensibili, nonché alla libera circolazione di tali dati (concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale, eventuali condanne penali) devono essere interpretate nel senso che - in relazione ad informazioni relative a un procedimento giudiziario di cui è stata oggetto una persona fisica ed alla condanna che ne è conseguita, rientranti nell'art. 8, paragrafo 5, della suddetta direttiva - il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere una richiesta di deindicizzazione vertente su link verso pagine web, nelle quali compaiono le suddette informazioni, quando queste ultime si riferiscono ad una fase precedente del procedimento giudiziario considerato e non corrispondono più, tenuto conto dello svolgimento di quest'ultimo, alla situazione attuale. E ciò nei limiti in cui si constati, nell'ambito della verifica dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'art. 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie, i diritti fondamentali della persona interessata, garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, prevalgono su quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati, protetti dall'art. 11 di tale Carta (Corte Giustizia, 24/09/2019, C- 136/17, GC). In una secondo pronuncia, la Corte ha affermato che l'art. 12, lett. b), e l'art. 14, comma 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE

Dall'altro, vi è la tutela inderogabile dei diritti della personalità che, intesi nella loro accezione più ampia, costituiscono il fulcro attorno al quale ruota l'oblio.

È solo, infatti, nell'equilibrio tra il tempo che lenisce e la dignità che permane che si sviluppa un diritto capace di adattarsi ai mutevoli contesti sociali, tecnologici e culturali, garantendo sempre il rispetto dei valori fondamentali dell'uomo.

del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di "deindicizzazione" in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri dell'Unione. E ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti. E ciò, in quanto, pur se il legislatore dell'Unione, nell'art. 17, paragrafo 3, lett. a), del regolamento 2016/679, ha effettuato un bilanciamento tra tale diritto e tale libertà per quanto concerne l'Unione, si deve necessariamente constatare che, d'altro lato, esso non ha, allo stato attuale, proceduto a tale bilanciamento per quanto riguarda la portata di una "deindicizzazione" al di fuori dell'Unione (Corte Giustizia, 24/09/2019, C- 507/17, Google LLC). Con una terza - successiva - pronuncia, in data 3 ottobre 2019, la Corte di Giustizia ha stabilito che la direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), in particolare il suo art. 15, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa: a) ordinare a un prestatore di servizi di hosting di "rimuovere" le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni; b) ordinare a un prestatore di servizi di hosting di "rimuovere" le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, purchè la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illiceità e che contiene gli elementi specificati nell'ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l'informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere - in tal modo ostacolandone significativamente l'attività da svolgere - il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto; c) ordinare a un prestatore di servizi di hosting di "rimuovere" le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di bloccare l'accesso alle medesime a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente (Corte Giustizia, 03/10/2019, C -18/18, Eva Glawischnig-Piesczek)».

In tale prospettiva, quindi, il solo canone ermeneutico capace di orientare l'interprete nella concreta modulazione della richiesta all'oblio, nelle sue diverse declinazioni, è rappresentato dalla salvaguardia dei diritti inviolabili.

Siffatto criterio, intimamente connesso alla dimensione personalistica dell'ordinamento, si erge a fulcro essenziale per garantire, nell'imprescindibile confronto tra istanze di rango costituzionale, la piena realizzazione del principio di uguaglianza e il rispetto della dignità umana: si tratta di una prospettiva di «“gerarchia mobile”, che vede – a seconda del contesto fattuale – prevalere ora l'una ora l'altra esigenza di tutela»⁴⁴.

Ne deriva la necessità di un costante bilanciamento – già evidenziato per tutte le declinazioni del tema – che non pretenda di prevalere *ex ante* in astratto, ma sia plasmato sulle caratteristiche di ogni singolo caso.

Si evita così che un diritto si trasformi in “tiranno” dell'altro, o che la tensione fra interessi di pari rango degeneri in uno scontro tra valori.

⁴⁴ Cass., Sez. I, Ord., 31/05/2021, n. 15160 cit.: «Il tutto si gioca, dunque, sul tavolo del bilanciamento tra valori che si fronteggiano. Ed in tale prospettiva di "gerarchia mobile", che vede - a seconda del contesto fattuale - prevalere ora l'una ora l'altra esigenza di tutela, si è posta, da ultimo anche autorevole dottrina, che ha elaborato, al riguardo, una quadripartizione di tipi di casi - "una sorta di scansione per Fallgruppen" - evidenziando, del tutto opportunamente, che "la decisione di bilanciamento va presa alla luce di un solerte apprezzamento di tutte le circostanze allo stato significative". In via di estrema sintesi, si è rilevato che può, in concreto, accadere, che: a) in assenza di un interesse pubblico attuale, debba prevalere l'aspirazione del soggetto interessato al controllo dei propri dati personali; b) il conflitto coinvolga, invece, un interesse pubblico specifico ed attuale, ed allora troverà spazio l'opposta soluzione di pubblicare o ripubblicare i dati del soggetto; c) ci si trovi in presenza di un dataset documentario, inteso a raccogliere informazioni a fini di ricerca, per esigenze storiografiche, o altro, ed allora il diritto alla rimozione dei dati diventa recessivo, ma l'interessato avrà a disposizione l'opportunità di coltivare una istanza di contestualizzazione, volta all'aggiornamento del dato; d) la notizia diffusa sia inequivocabilmente falsa (fake news), ed allora - fatta salva in alternativa, ove concretamente percorribile, una possibilità di smentita - la cancellazione dall'archivio informatico potrà essere inevitabile».